



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

R.G.V.G. n. 2036-2/2023

IL GIUDICE DESIGNATO

vista l'istanza ex art. 22 CCII di autorizzazione alla cessione del ramo di azienda formulata in data 23.09.2024 dalla società ricorrente Miami s.r.l. (c.f. 03055510592) in persona del l.r.p.t. – rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Trobia presso il quale ha eletto domicilio in Formia (Lt), alla Via Colombo n. 22 – afferente alla vendita diretta di capi di abbigliamento, ramo di azienda esercitato presso l'unità negoziale in Cassino, via Enrico De Nicola n. 107, stimato in euro 81.000,00;

sentiti all'udienza del 16.10.2024, tenutasi anche da remoto, parte istante, i creditori comparsi e l'Esperto designato, Dott.ssa Simona Barbuto;

a scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza, ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA EX ART. 22 CCII

1. La ricorrente ha presentato in data 23.10.2023 istanza per la nomina dell'Esperto indipendente per l'accesso alla composizione negoziata della crisi ex artt. 17 e 25, D.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - CCII). Successivamente alla nomina dell'Esperto, la ricorrente ha richiesto al Tribunale adito l'applicazione di misure protettive del patrimonio difatti concesse in data 16-18.12.2023 e successivamente prorogate in data 26.04.2024 per ulteriori 120 giorni.

In prossimità della scadenza della proroga delle misure fissata al 24.08.2024, la ricorrente in data 12.08.2024 ha depositato istanza di applicazione di misure cautelari analoghe alle misure protettive del patrimonio, già adottate, al fine di consentire la positiva conclusione della composizione negoziata entro il 21.10.2024.

Con pedissequo decreto del 17.08.2024 il Tribunale adito ha concesso le misure cautelari richieste ed ha fissato l'udienza del 25.09.2024, poi differita al 9.10.2024 per l'eventuale conferma delle stesse.

Nelle more dell'udienza di comparizione la ricorrente in data 25.09.2024 ha depositato istanza di autorizzazione alla cessione di ramo di azienda afferente alla vendita diretta di capi di abbigliamento esercitato presso l'unità negoziale in Cassino (Fr), via Enrico De Nicola n. 107, in pendenza di procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 22 D.lgs. n. 14/2019. Sicché, è stato acquisito il parere dell'Esperto indipendente e la suddetta



istanza di autorizzazione è stata sottoposta al contraddittorio dei creditori alle udienze di comparizione delle parti del 9.10.2024 e del 16.10.2024.

2. Tanto premesso in fatto, in diritto deve farsi applicazione dell'art. 22 lett. d), D. lgs. n. 14/2019, aggiornato al D. Lgs. n. 136/2024, a mente del quale il Tribunale in composizione monocratica autorizza l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti dell'art. 2560 comma 2 c.c. (per cui l'acquirente non risponde dei debiti anteriori al trasferimento, anche se gli stessi risultano dai libri contabili obbligatori; ciò con la precisazione che la deroga non opera per i crediti dei lavoratori, per i quali ai sensi dell'art. 2112 c.c. sono responsabili in solido tanto chi cede l'azienda, quanto chi la riceve), verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori.

Nel caso che occupa, la situazione di crisi lamentata e documentata dalla società ricorrente, che ha indotto la stessa a fare ricorso all'istituto della composizione negoziata della crisi, si accompagna ad una concreta possibilità di risanamento dell'impresa indipendentemente dalla sorte dell'imprenditore (da intendersi quale persona fisica in ipotesi di imprenditore individuale o compagine sociale in ipotesi di società, come nel caso di specie), da rinvenirsi proprio nella cessione del ramo di azienda di cui alla istanza 25.09.2024.

Si ritiene, infatti, anche alla luce del positivo parere dell'Esperto indipendente, che tale cessione possa garantire all'impresa continuità aziendale anche se in via indiretta, cioè in capo ad un soggetto diverso dall'imprenditore ed assicurare il miglior soddisfacimento possibile dei creditori.

È ben vero che, come riferito dall'Esperto indipendente nel richiamato parere dell'1.10.2024, nel corso della composizione negoziata della crisi sono state proficuamente concluse numerose trattative con i fornitori, con rispetto degli impegni economici assunti da parte della ricorrente; tuttavia, i flussi monetari rivenienti dalla normale ripresa dell'attività commerciale non hanno raggiunto i livelli inizialmente ipotizzati nel piano di risanamento.

Tale situazione impone di valutare positivamente l'ipotesi di cessione del ramo di azienda, da ritenersi a questo punto funzionale non solo rispetto alla continuità aziendale anche se, ripetesì, in via indiretta, ma anche in relazione alla migliore soddisfazione dei creditori, che ad oggi non sono stati soddisfatti nelle loro legittime pretese, pur avendo atteso la quasi completa evoluzione della procedura di composizione negoziata intrapresa dalla ricorrente.

3. La cessione del ramo di azienda afferente alle cd. vendite dirette della società ricorrente, la quale manterrebbe il ramo di azienda di vendite on-line, deve, in ogni caso realizzarsi garantendosi al contempo la tutela degli interessi del ceto creditorio.



Pertanto, si palesa la necessità di fare ricorso nella selezione dell'acquirente, allo stato non identificato, al principio della competitività e quindi sondare il mercato attraverso la ricerca di interessati all'acquisto del ramo di azienda in discussione, mediante la pubblicazione almeno una volta sul quotidiano locale Ciociaria Oggi, nonché per almeno 60 giorni sul sito del Tribunale di Cassino e sul sito web pvp.giustizia.it dell'avviso di cessione di ramo di azienda ex art. 22 CCII al prezzo minimo di euro 81.000,00, cessione da concludersi entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e con possibilità di pagamento del saldo entro 24 mesi.

Le somme derivanti dalla eventuale cessione dovranno essere depositate su di un conto corrente intestato alla società ricorrente, che sia vincolato al controllo ed alla autorizzazione dell'Esperto.

Si reputa giustificata, infine, la conferma delle misure cautelari e protettive, già concesse, fino al 21.10.2024 incluso.

P.Q.M.

i. autorizza la cessione del ramo di azienda ai sensi dell'art. 22 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, afferente alle cd. vendite dirette di capi di abbigliamento, esercitato dalla società ricorrente MIAMI s.r.l. (c.f. 03055510592) in persona del l.r.p.t. presso l'unità negoziale in Cassino (Fr), via Enrico De Nicola n. 107, al prezzo minimo di euro 81.000,00;

ii. dispone che la società MIAMI s.r.l., sotto la vigilanza dell'Esperto provveda a pubblicare almeno una volta sul quotidiano locale Ciociaria Oggi, nonché per almeno 60 giorni sul sito del Tribunale di Cassino e sul sito web pvp.giustizia.it l'invito a manifestare interesse all'acquisto del suddetto ramo di azienda al prezzo minimo di euro 81.000,00, cessione da concludersi entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e con possibilità di pagamento del saldo entro 24 mesi;

iii. dispone che l'Esperto nominato provveda entro i successivi 10 giorni a relazionare al Giudice Designato;

iv. riserva all'esito della relazione dell'Esperto l'adozione dei provvedimenti funzionali a regolamentare lo svolgimento dell'eventuale procedura competitiva;

v. dispone sin da ora che le somme comunque derivanti dalla cessione del ramo di azienda vengano depositate su di un conto corrente intestato alla ricorrente e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto;

vi. conferma la proroga delle misure protettive, già concesse, sino al 21.10.2024 incluso.

Si comunichi all'Esperto e alla ricorrente e a cura di quest'ultima a tutti i creditori.

Cassino, 18/10/2024

Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli

Io sottoscritto avv. Domenico Trobia atteso ai sensi di legge che la presente copia informatica è conforme all'originale presente nel fascicolo telematica del Tribunale di Cassino RG 2036-2/2023 dal quale è estratto.

